

Deliberazione della Giunta Regionale 21 febbraio 2020, n. 19-1038

Decreto legge 5/2012, articolo 57, comma 2. Espressione dell'intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico in relazione alla richiesta di realizzazione di un impianto di trattamento di oli esausti, sito nel Comune di Predosa (AL), presentata dalla società Grassano S.p.A.

A relazione dell'Assessore Marnati:

Premesso che:

l'art. 57 del decreto legge 5/2012 "*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo*", convertito con la legge 35/2012, individua le infrastrutture e gli insediamenti strategici ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera i), della legge 23 agosto 2004, n. 239 (*c.d. "Marzano", in materia di riordino del settore energetico*) e dispone che l'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 56, della stessa legge Marzano sia rilasciata attraverso un procedimento unico dal Ministero dello Sviluppo Economico, d'intesa con la Regione interessata; in particolare tra le predette infrastrutture energetiche strategiche, il comma 1 dell'art. 57 citato comprende gli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali, nozione nella quale rientrano anche le attività oggetto del procedimento.

Preso atto che:

con riferimento a tale norma, la società Grassano S.p.A. del gruppo Riccoboni Holding S.r.l. con sede legale in Parma, via Nobel 9/A, per lo stabilimento sito a Predosa (AL) in via Retorto n. 31 con istanza del 17 maggio 2018 prot. Cec/951 ha presentato al Ministero dello Sviluppo Economico la richiesta di autorizzazione alla realizzazione di un impianto di rigenerazione di oli esausti avente capacità produttiva pari a 7.000 mc/a di prodotti finiti nell'esistente impianto di gestione di rifiuti; dalla documentazione a corredo di tale istanza risulta che il progetto in esame si inserisce nel quadro delle attività già condotte dall'azienda, e riguarda la rigenerazione di oli esausti da autotrazione ed affini per la produzione di oli base, con la realizzazione di nuovi stoccaggi e altre opere accessorie asservite all'impianto; in un primo tempo il processo da realizzare nell'impianto è stato autorizzato con decreto del Presidente della Provincia di Alessandria n. 50 del 26 aprile 2017 (provvedimento di espressione di giudizio positivo di compatibilità ambientale e contestuale modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale esistente DGP 128 del 21-05-2014), così come descritto nella documentazione presentata, consiste nella rigenerazione di oli esausti da autotrazione ed affini, finalizzato alla produzione di oli base, con una capacità produttiva pari a 7.000 t/a di prodotti finiti: gasolio gestito come prodotti (cessazione qualifica di rifiuto); olio base o base lubrificata rigenerata gestito come prodotto (cessazione qualifica di rifiuto); bitume gestito come prodotto (cessazione qualifica di rifiuto); l'operazione di trattamento è riconducibile all'operazione di recupero rifiuti "R9" dell'Allegato C alla parte IV del d. lgs. 152/2006;

con istanza in data 19 giugno 2017 prot. n. 42293 la Società chiedeva alla Direzione Ambiente della Provincia di Alessandria di rivalutare, sul piano tecnico, due delle prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Integrata Ambientale:

con riguardo alla possibilità di gestire come prodotti destinati alla vendita le basi lubrificanti generate sin dall'avvio dell'attività, senza una fase di sperimentazione; eliminare il riferimento al rispetto dei limiti di cui alla tabella D.2.2.1 ex DM 29/01/2007;

con nota in data 5 luglio 2017 prot. n. 46794 la Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale della Provincia di Alessandria comunicava:

che la richiesta di esercitare l'impianto con parametri diversi da quelli indicati nell'Autorizzazione Integrata Ambientale doveva essere proposta mediante "specificata istanza di modifica non sostanziale" dal momento che, come riconosciuto dalla stessa Società, l'istruttoria tecnica era stata condotta sull'iniziale indicazione di rispetto della Tabella D. 2.2.1 della Sezione 5 del D.M. 29 gennaio 2007;

che, invece, per quanto riguarda "la possibilità di vendere gli oli rigenerati durante la fase di sperimentazione si concorda in linea di principio con quanto affermato, concedendo quindi la possibilità di mettere sul mercato il materiale ottenuto, fermo restando l'obbligo di verificare, come riportato in autorizzazione, i vari parametri in ingresso e in uscita";

emerso, nel corso del procedimento volto alla parziale modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale che occorreva attivare la procedura di cui all'art. 57 del D.L. 2 febbraio 2002 n. 5, convertito nella legge 35/2012, la società presentava istanza al Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche – Divisione IV, che avviava il predetto procedimento unico con nota 13 giugno 2018 prot. n. 15456 e ha convocato la Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 14 della Legge 241/1990 il giorno 4 luglio 2018;

il Ministero dello Sviluppo Economico ha concluso il proprio procedimento con determina dirigenziale 23 settembre 2019 con la quale ha dato atto della conclusione positiva dello stesso e della sussistenza dei "presupposti per l'emanazione del relativo provvedimento di autorizzazione, previa intesa che la Regione Piemonte dovrà esprimere ai sensi dell'art. 57 comma 2 del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5 convertito nella legge 4 aprile 2012 n. 35";

richiamato che, ai sensi del comma 57 dell'articolo 1 della legge 239/2004, l'autorizzazione è rilasciata sulla base degli indirizzi e degli obiettivi generali di politica energetica previsti dai commi 3, 4 e 7 della stessa legge, fatte salve le disposizioni vigenti in materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza, di prevenzione incendi e di demanio marittimo.

Dato atto che, come da documentazione agli atti del Settore regionale Servizi ambientali:

per gli aspetti di politica energetica, l'opera è rispondente a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 1 della legge 239/2004, con particolare riferimento alle lettere c), e), l) e dal comma 4, con particolare riferimento alle lettere a), b), c), h), i);

quanto agli aspetti di compatibilità territoriale, nonché in relazione alla sicurezza industriale e antincendio, si rinvia alle specifiche indicazioni e prescrizioni impartite dalle rispettive autorità competenti cui il proponente dovrà attenersi per la realizzazione dell'intervento e per l'esercizio dell'attività;

l'intesa regionale, prescritta dal comma 2 dell'articolo 57 del dl 5/2012, non può essere espressa su aspetti di merito che riguardino competenze gestionali attribuite dall'ordinamento nazionale o regionale ad altri enti od organi territoriali quali, tra le altre, quelle relative alla compatibilità urbanistica e territoriale e all'autorizzazione paesaggistica – poste in capo al comune e quelle relative all'autorizzazione ambientale e all'esercizio di impianti di recupero dei rifiuti posti, in Regione Piemonte, in capo alla Provincia: la modifica progettuale richiesta deve infatti essere autorizzata dalla stessa provincia di Alessandria nell'ambito delle pertinenti procedure previste dal Titolo III - bis della Parte seconda del d.lgs. 152/2006, costituendo una modifica alla già rilasciata Autorizzazione Integrata Ambientale;

in tal senso, al fine di una generale garanzia ambientale la Direzione Regionale Ambiente, Governo e Tutela del Territorio, invitata in Conferenza dei Servizi svolta in data 4 luglio 2018, ha rilevato che il procedimento si dovesse esprimere anche in ordine alla qualificazione dell'olio prodotto sia dal punto di vista fiscale sia da quello merceologico, al fine di soddisfare le condizioni previste all'art.184 - ter del d.lgs.152/06 che regola la cessazione della qualifica del rifiuto. Diversamente, difetterebbe la certezza di un corretto avvio del prodotto all'uso commerciale. Sull'aspetto fiscale, si è espressa l'Agenzia delle Dogane in entrambe le Conferenze dei Servizi svoltesi sotto la direzione della Provincia di Alessandria e del Ministero dello Sviluppo Economico;

il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare in risposta al quesito sull'argomento posto dal Ministero dello Sviluppo Economico, nel suo contributo prot. n. 17202 del 19/02/2018, ha confermato le problematiche relative all'applicazione della disciplina della cessazione della qualifica dei rifiuti a seguito della sentenza del Consiglio di Stato 28 febbraio 2019, n. 1229, senza tuttavia esprimersi nel merito del caso in esame;

Dato atto che, come da risultanze istruttorie della Direzione Regionale Ambiente, Governo e Tutela del Territorio:

la recente modifica dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/2006, introdotta dalla legge 128 del 02/11/2019, stabilisce che in mancanza di criteri comunitari o di decreti ministeriali specifici le autorizzazioni di cui all'art. 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del d.lgs. 152/2006 sono rilasciate o rinnovate sulla base di criteri dettagliati definiti nell'ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori;

in questo nuovo contesto normativo la Provincia di Alessandria, in qualità di Autorità competente, potrà attivare l'istruttoria del procedimento per la modifica della relativa autorizzazione e sulla base degli esiti dell'istruttoria rilasciare il nuovo provvedimento autorizzativo;

il Piano regionale di gestione dei Rifiuti Speciali, approvato con DCR 16 gennaio 2018 n. 253-2215, ha posto degli obiettivi volti a favorire, tra l'altro, sia la riduzione della produzione dei rifiuti sia la realizzazione di un sistema impiantistico territoriale, volto a dare impulso alle aziende per fare propri i principi dell'economia circolare, tutto ciò al fine di garantire la sostenibilità ambientale ed economica del ciclo dei rifiuti;

nell'ambito dell'istruttoria tecnica effettuata nel corso della Conferenza dei Servizi svolta dalla Provincia di Alessandria sono stati raccolti gli elementi tecnici che hanno consentito il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, rimanendo da individuare, per la valutazione della modifica dell'autorizzazione, richiesta dalla Società, alla luce delle predette disposizioni normative sull' "end of waste" , quali siano i requisiti che i prodotti, ottenuti dal recupero degli oli, dovranno rispettare per avere idonee caratteristiche prestazionali e ambientali, confermate attraverso la tracciabilità dei materiali all'interno del processo produttivo, il monitoraggio dei prodotti ottenuti (attraverso il campionamento e le analisi) e il rispetto degli standard tecnici ed ambientali definiti nel procedimento autorizzatorio;

dato atto che la suddetta Direzione sul tema "end of waste" sta svolgendo un ruolo attivo di coordinamento e indirizzo delle Province/Città Metropolitana di Torino, si impegna ad una valutazione congiunta con la Provincia di Alessandria e l'Arpa Piemonte, in conformità con gli obiettivi istituzionali determinati dal comitato regionale di indirizzo (come da documentazione agli atti), nell'ambito del procedimento sopra richiamato, dell'applicazione della nuova disciplina dell' "end of waste" alla produzione di oli base da rigenerazione di oli esausti, come da istanza presentata; al fine di garantire un'omogenea applicazione della disciplina, anche allo scopo di evitare disequilibri nella concorrenza tra le imprese, avvierà inoltre un confronto con le altre Regioni sul cui territorio sono presenti impianti con tecnologia simile;

preso atto che il Ministero dello Sviluppo Economico, acquisiti tutti i pareri e/o nulla osta necessari all'accoglimento dell'istanza de quo ha stabilito, nella determinazione trasmessa con nota n. 20697 in data 23/09/2019, la conclusione positiva del procedimento avviato a seguito dell'istanza della società Grassano S.p.A., dichiarando la sussistenza dei presupposti per l'emanazione del relativo provvedimento di autorizzazione, previa l'intesa da parte della Regione Piemonte prevista dall'art. 57 del decreto legge 5/2015, convertito nella legge 35/2012.

Tutto ciò premesso;

vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

vista la legge 23 agosto 2004, n. 239 e, in particolare, i commi 56 e 57;

visto il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e, in particolare, i commi 57 e 57-bis;

vista la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7;
vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23.

Dato atto che la presente deliberazione non produce effetti diretti o indiretti sull'assetto economico-finanziario o sul patrimonio dell'Ente.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. del 17 ottobre 2016, n. 1 - 4046.

La Giunta Regionale, unanime,

delibera

di esprimere l'Intesa, di cui all'articolo 57, comma 2, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, ai fini del rilascio dell'autorizzazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, sul progetto di un impianto di lavorazione attraverso rigenerazione oli esausti e modifica degli stoccaggi nel già esistente impianto presentata dalla società Grassano S.p.A - Gruppo Riccoboni Holding Srl, per il proprio stabilimento sito nel Comune di Predosa (AL), via Retorto n. 31

di demandare alla Direzione Ambiente, Energia e Territorio le attività connesse ad un supporto alla Provincia di Alessandria che, nell'ambito della modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, richiesta dalla predetta Società, provvederà alla definizione dei requisiti relativi alla disciplina di cui all'art. 184-ter del d.lgs. 152/2006 anche tramite il confronto con altre Regioni sul cui territorio sono presenti impianti con tecnologia simile, al fine di garantire un'omogenea applicazione della disciplina;

di dare mandato al Settore Servizi Ambientali della Direzione ambiente, Governo e Tutela del Territorio di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dello Sviluppo Economico per i successivi adempimenti di competenza e per opportuna conoscenza alla Grassano S.p.A.;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale dell'esercizio in corso né degli esercizi futuri.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010; nonché ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)